

Comune di Torre Mondovì
Provincia di Cuneo

**Relazione dell'Organo di revisione
al Rendiconto della gestione
per l'esercizio 2017**

RELAZIONE AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017


Verbale n. 8 del 23/04/2018

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Torre Mondovì composto dal Dr. Walter Agnello, Revisore Unico;

- dato atto che in data 20/04/2018 è stato formalmente trasmesso lo Schema di rendiconto per l'esercizio 2017;
- dato atto che nel suo operato l'Organo di revisione si è uniformato a quanto previsto dal Dlgs. n. 118/11 e dei relativi allegati, allo Statuto ed al Regolamento di contabilità dell'Ente ed alle disposizioni di cui al Dlgs. n. 267/00 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" (ed in particolare all'art. 239, comma 1, lett. d);
- dato atto che nel suo operato l'Organo revisione ha tenuto conto delle "Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e ss. della Legge n. 266/05. Rendiconto della gestione", approvate dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con Delibera n. 6 del 5 aprile 2017

approva l'allegata Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2017 del Comune di Torre Mondovì che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'Organo di Revisione
Dr. Walter Agnello



Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2017

L'ORGANO DI REVISIONE

Preso in esame lo Schema di rendiconto per l'esercizio 2017, consegnato in data 20/04/2018 e correddato dagli allegati obbligatori previsti dall'art. 11, comma 4, del Dlgs. n. 118/11:

- a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Fpv);
- c) prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde);
- f) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- l) prospetto dei dati Siope;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo;

I seguenti allegati facoltativi non vengono predisposti, ai sensi del disposto di cui all'art. 11, comma 10 del D. Lgs. 118/2011:

- d) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
 - e) prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
 - h) prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
 - j) prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
 - k) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- oltre che:
- a) dal Conto del tesoriere di cui all'art. 226, del Tuel;
 - b) dal Conto degli agenti contabili interni di cui all'art. 233, del Tuel;
 - c) dall'inventario generale;
 - d) dalla tabella dei parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale;
 - e) dall'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica";

visti

- le disposizioni di legge in materia di finanza locale;
- la normativa vigente in materia di Enti locali;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

L'Organo di revisione dichiara di aver predisposto la presente Relazione in conformità di quanto disposto dall'art. 239 del Tuel, seguendo l'*iter* espositivo esposto nel seguente sommario.

Sommario

I) CONTROLLI, ACCERTAMENTI E VERIFICHE EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO 2017

1.	Controlli iniziali sul bilancio di previsione e documenti allegati e sulle variazioni di bilancio.....	p. 5
2.	Tenuta della contabilità e completezza della documentazione	p. 5
3.	Gestione dei residui e operazione di riaccertamento	p. 6
4.	Economie di spesa e riduzione dei costi degli apparati amministrativi	p. 6
5.	Incarichi a pubblici dipendenti	p. 7
6.	Incarichi a consulenti esterni	p. 7
7.	Albo beneficiari di provvidenze economiche	p. 7
8.	Amministrazione dei beni	p. 8
9.	Adempimenti fiscali	p. 8
10.	Pareggio di bilancio	p. 10
11.	Verifiche di cassa	p. 11
12.	Tempestività dei pagamenti.....	p. 11
13.	Referto per gravi irregolarità	p. 12
14.	Controlli sugli Organismi partecipati.....	p. 12
15.	Esternalizzazione di servizi	p. 13

II) CONTROLLI PRELIMINARI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1.	Scostamento tra previsione iniziale, definitiva e consuntivo	p. 14
2.	Riepilogo generale per titoli (competenza e cassa) 2016 - 2017.....	p. 16
3.	Servizi per conto terzi	p. 17
4.	Tributi comunali.....	p. 17
5.	Recupero evasione tributaria.....	p. 22
6.	Proventi per collaborazione al recupero dell'evasione fiscale	p. 22
7.	Fondo di solidarietà	p. 22
8.	Proventi contravvenzionali	p. 22
9.	Contributo per permesso di costruire	p. 22
10.	Spesa del personale.....	p. 23
11.	Incarichi di consulenza.....	p. 24
12.	Contenimento delle spese.....	p. 24
13.	Indebitamento	p. 25
14.	Debiti fuori bilancio	p. 26
15.	Entrate e spese correnti avente carattere non ripetitivo e passività e attività potenziali.....	p. 26
16.	Servizi pubblici a domanda individuale, servizi produttivi e altri servizi	p. 26
17.	Verifica dei parametri di deficitarietà	p. 27
18.	Pronuncia specifica da parte della Corte dei conti	p. 27
19.	Variazioni di bilancio.....	p. 27

III) ATTESTAZIONE SULLA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE

1.	Conto del bilancio: risultato della gestione finanziaria	p. 28
1.1	Quadro generale riassuntivo.....	p. 28

1.2	Risultato d'amministrazione	p.	28
1.3	Equilibrio di competenza della gestione corrente	p.	31
1.4	Risultato di cassa	p.	31
2.	Piano degli indicatori.....	p.	31
3.	Contabilità economico patrimoniale.....	p.	31
4.	Relazione sulla gestione	p.	32

I) CONTROLLI, ACCERTAMENTI E VERIFICHE EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO 2017

1. Controlli iniziali sul bilancio di previsione e documenti allegati e sulle variazioni di bilancio

L'Organo di revisione in carica nell'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Tuel, ha espresso un parere favorevole sulla congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni di bilancio, dei programmi e progetti.

Il bilancio di previsione 2017 ed i relativi allegati, tra cui il Parere dell'Organo di revisione, sono stati approvati dal Consiglio comunale in data 28/03/2017 con deliberazione n. 8.

Successivamente, nel corso dell'esercizio, l'Organo di revisione in carica con riferimento all'esercizio 2017, ha espresso parere favorevole sulle variazioni al bilancio di previsione suddetto (art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, Tuel), dopo aver accertato:

- che la previsione di nuove o maggiori entrate rispetto a quanto previsto inizialmente si è basata su dati e fatti concreti;
- che non sono stati alterati gli equilibri di parte corrente e di parte capitale previsti dall'art. 162 del Tuel;
- che non sono stati effettuati storni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio;
- che non sono stati effettuati storni di fondi dai residui alla competenza.

In relazione alla salvaguardia degli equilibri prevista dall'art. 193, del Tuel, l'Organo di Revisione dà atto che l'Ente ha provveduto alla verifica degli equilibri della gestione di competenza, dei residui e di cassa, oltre che alla verifica dei cronoprogrammi per l'imputazione a bilancio della spesa di investimento. L'esito di tale operazioni è riassunto nella delibera n. 19 del 25/07/2017, con cui è stato dato atto del permanere degli equilibri.

L'Organo di revisione ha inoltre preso visione del Piano esecutivo di gestione (Peg) approvato dalla Giunta con la deliberazione n. 20 del 20/04/2017.

2. Tenuta della contabilità e completezza della documentazione

L'Organo di revisione in carica nel corso dell'esercizio 2017, durante l'esercizio, ha espletato tutte le funzioni obbligatorie previste dall'art. 239 del Tuel, redigendo appositi verbali, dei quali una copia è stata trasmessa al Sindaco, procedendo in relazione al tipo di contabilità adottata.

In particolare, l'attività di controllo è stata rivolta principalmente a verificare la regolarità, delle procedure di entrata e di spesa secondo quanto previsto dal Principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 del Dlgs. n. 118/11).

Tali verifiche sono state effettuate confrontando le entrate e le spese nelle loro varie fasi di accertamento/impegno, riscossione/pagamento, per garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio ed evidenziare le eventuali discordanze fra quanto previsto e quanto accertato/impegnato e tra quanto accertato o impegnato e quanto riscosso/pagato.

In particolare, l'Organo di revisione ha verificato che l'accertamento, prima fase di gestione dell'entrata, sia stato assunto sulla base di idonea documentazione, che esista la ragione del credito e un idoneo titolo giuridico, sia stato individuato il creditore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.

Anche per quanto riguarda le spese, l'Organo di revisione ha verificato che le stesse siano state effettuate sulla base dell'esistenza di un idoneo impegno contabile, registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata dopo aver determinato la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione del credito.

L'Organo di revisione, nel corso dell'esercizio ed in sede di esame del rendiconto, anche mediante verifiche a campione, ha potuto constatare che:

- sia i mandati di pagamento che le reversali d'incasso, trovano corrispondenza nell'opportuna giustificazione di spesa o di entrata (fatture, contratti, partitari, ruoli, ecc.);
- gli acquisti di beni e servizi sono stati effettuati nel rispetto delle procedure previste dalle norme;
- sono stati rispettati i principi e i criteri disposti dagli artt. 179, 183, 189, 190, del Tuel, con riferimento alla determinazione dei residui attivi e passivi formatisi nell'esercizio 2017;
- le rilevazioni della contabilità finanziaria sono state eseguite in ordine cronologico, con tempestività ed in base a idonea documentazione debitamente controllata;
- le fatture sono state registrate, ai fini Iva, nei tempi previsti dalla normativa di riferimento, evidenziando quelle rilevanti ai fini commerciali (Irap metodo "costo personale" *ex art. 5, del Dlgs. n. 446/97*);
- è stato applicato correttamente il c.d. *split payment*, di cui all'art. 17-ter del Dpr. n. 633/72;
- è stata verificata la corretta rilevazione delle fatture d'acquisto in formato elettronico, di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto Mef n. 55/2013, sia rilevanti ai fini commerciali che non, con verifica della corrispondenza in piattaforma certificazione crediti e Registro unico fatture;
- sono stati applicati correttamente in contabilità finanziaria armonizzata i principi dettati dal Dm. 20 maggio 2015 afferenti le nuove disposizioni di cui sopra in materia di *split payment* su fatture istituzionali e commerciali e di *reverse charge*;
- i libri contabili sono stati tenuti nel rispetto della normativa in vigore;
- sono state trasmesse nei rispettivi termini, con la sottoscrizione dell'Organo di revisione, le certificazioni relative al bilancio di previsione 2017 ed al rendiconto della gestione 2016.

3. Gestione dei residui e operazione di riaccertamento ordinario

La gestione dei residui misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti e, nella fase successiva alla chiusura di ogni esercizio, è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento ordinario degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento, ovvero la cancellazione o la reimputazione in base all'esigibilità dell'obbligazione.

L'Ente ha provveduto, prima dell'inserimento nel Conto del bilancio, al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi formatisi nelle gestioni 2017 e precedenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 228, comma 3, del Tuel.

La suddetta norma dispone infatti che ogni anno, "*prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'Ente Locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio ...*".

L'esito di tale riaccertamento risulta dalla Delibera di Giunta n. 15 del 29/03/2018, sulla quale l'Organo di revisione ha già espresso parere in data 26/03/2018; in merito alle risultanze del riaccertamento si rinvia a quanto l'Organo di Revisione ha relazionato in tale occasione, dove si è dato conto circa l'andamento e l'esigibilità dei residui attivi, l'andamento dei residui passivi, l'anzianità e la tipologia dei residui conservati.

4. Economie di spesa e riduzione dei costi degli apparati amministrativi

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 5 e 6, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, relativamente alle economie di spese, rispetto al dato di competenza 2009, a valere per gli apparati politici ed alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, attesta che l'Ente Locale ha rispettato tali norme, con riferimento a quelle entrate in vigore, e specificatamente:

- al limite dei gettoni di presenza e all'esclusività degli stessi per il titolare di cariche elettive per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito e per la partecipazione ad Organi collegiali, esclusi gli incarichi professionali (art. 5, comma 5);

- al divieto di percezione dell'indennità di funzione per i Parlamentari con cariche elettive nell'Ente Locale [art. 5, comma 8, lett. a)];
- all'abrogazione delle indennità di missione per gli Amministratori in trasferta per partecipare ad Organi e Commissioni nell'esercizio delle proprie funzioni [art. 5, comma 8, lett. b)];
- all'abrogazione dei rimborsi forfettari per spese di viaggio spettanti agli Amministratori locali, che, in ragione del loro mandato, si recano fuori dal capoluogo del Comune (art. 5, comma 9);
- al divieto di percepire, da parte degli eletti in Organi appartenenti a diversi livelli di governo, più di un emolumento (art. 5, comma 11);
- al divieto di percepire qualunque tipo di compenso, salvo il rimborso spese se previsto dalla normativa vigente o gettoni di presenza non superiori a Euro 30 a seduta qualora già previsti nella precedente normativa, per la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del Dl. n. 112/08 (art. 6, comma 1);
- alla possibilità di percepire soltanto il rimborso spese o il gettone di presenza, limitato a massimo Euro 30, per la partecipazione agli Organi collegiali degli Enti che ricevono contributi pubblici (art. 6, comma 2).

L'Organo di revisione, tenuto ulteriormente conto di quanto disposto dall'art. 5, comma 7, del Dl. n. 78/10, e dall'art. 82, comma 2, del Tuel, relativamente ai limiti di spesa a valere per gli apparati politici, attesta che l'Ente Locale ha rispettato tali norme, con riferimento a quelle entrate in vigore, e specificatamente al limite dei gettoni di presenza corrisposti ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli o commissioni (art. 5, comma 7, del Dl. n. 78/10, e art. 82, comma 2, del Tuel, come modificato dall'art. 2, comma 9-quater, del Dl. n. 225/10 convertito con Legge n. 10/11).

5. Incarichi a pubblici dipendenti

L'Organo di revisione prende atto che:

- nell'anno 2017 l'Ente non ha conferito incarichi retribuiti a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni e, pertanto, non ha inoltrato alcuna comunicazione entro il termine di 15 giorni dall'erogazione del compenso, ai sensi dell'art. 53, comma 11, del Dlgs. n. 165/01;
- è stata inoltrata al Dipartimento della Funzione Pubblica comunicazione degli incarichi conferiti o autorizzati, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, nel termine di 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione, con indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto (art. 53, comma 12, Dlgs. n. 165/01);
- è stata inoltrata tempestivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica comunicazione dei compensi percepiti dai propri dipendenti relativi all'anno 2016, erogati dall'Ente o della cui erogazione l'Ente abbia avuto comunicazione da soggetti pubblici o privati (art. 53, comma 13, Dlgs. n. 165/01);
- è stata inoltrata al Dipartimento della Funzione Pubblica comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico entro il 30 giugno 2017, dei compensi percepiti dai propri dipendenti relativi all'anno 2016 per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio (art. 53, comma 14, Dlgs. n. 165/01).

6. Incarichi a consulenti esterni

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente nel corso dell'anno 2017 non ha conferito incarichi a consulenti esterni.

7. Albo beneficiari di provvidenze economiche

L'Organo di revisione attesta che l'Albo dei soggetti a cui sono stati erogati nell'esercizio 2017 contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e altri benefici di natura economica è stato informatizzato ed è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente (art. 4-bis e 33, del Dlgs. n. 33/13).

La generalità dei contributi concessi è stata opportunamente autorizzata da delibere della Giunta Comunale.

8. Amministrazione dei beni

L'Organo di revisione, dopo aver preso visione dei nominativi degli assegnatari della gestione dei beni, ha verificato, tramite controlli a campione, se:

- i beni patrimoniali del Comune sono regolarmente utilizzati da terzi mediante idoneo atto di concessione, di locazione, di comodato, ecc., e che di essi è stato tenuto conto nel predisporre i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gli affitti percepiti sono adeguati alle disposizioni di legge (locazioni a carattere privato, ad equo canone, a convenzione, ecc.). L'Ente affitta i seguenti beni:
 - un alloggio di edilizia residenziale pubblica per il quale il canone viene aggiornato o meno sulla base della situazione reddituale/patrimoniale dell'inquilino
 - fabbricato adibito a centrale Telecom il cui canone risulta correttamente adeguato.

Si evidenzia altresì che sono concessi, mediante apposita convenzione, locali adibiti a circolo ricreativo affiliato all'Endas. Per gli stessi è previsto un rimborso per le spese di gestione dello stesso. Non è previsto un canone di locazione vista l'attività esercitata che ha ricadute sociali sul territorio. Si precisa altresì che la manutenzione ordinaria dei locali è a carico dell'utilizzatore.

L'Organo di revisione attesta che il Consiglio dell'Ente ha attuato quanto prescritto dall'art. 58 del Dl. n. 112/08 ("Manovra d'estate 2008"), e dall'art. 2, commi 594 e ss., della Legge n. 244/07 ("Finanziaria 2008"). Infatti, è stato verificato che l'Ente Locale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2017, nell'ambito del Documento Unico di Programmazione 2017/2019, ha approvato l'elenco, con il quale sono stati individuati i singoli beni immobili, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione, ed il "*Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari?*", con lo scopo di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

Inoltre l'Ente, con la medesima deliberazione ha adottato "Piani triennali" per contenere le spese di funzionamento delle proprie strutture organizzative, individuando misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

9. Adempimenti fiscali

Per quanto riguarda:

- ***gli obblighi del sostituto d'imposta***, l'Organo di revisione ha verificato a campione che:
 - per le diverse tipologie di compensi o indennità corrisposte a terzi, l'Ente ha correttamente applicato la ritenuta a titolo di acconto o di imposta;
 - è stato presentato il Modello 770, controfirmato dal Presidente dell'Organo di revisione e dai due membri effettivi, per via telematica in data 06/07/2017 senza riscontrarvi alcuna irregolarità entro il termine previsto;
 - sono state consegnate ai soggetti interessati le certificazioni dei vari redditi di lavoro entro il 31 marzo 2018, elaborate sulla base del nuovo Modello CU 2018;
 - è stato presentato all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2018 il nuovo Modello CU 2018, di certificazione delle ritenute dei vari redditi di lavoro (incluso eventualmente il lavoro autonomo,

seppur scadente entro il 31 ottobre 2018) versate nell'anno 2017, contenente anche novità riferite a ritenute su espropri e pignoramento di crediti;

- **Ia contabilità Iva**, l'Organo di revisione ha verificato a campione che:
 - per le cessioni e prestazioni rilevanti ai fini Iva è stata emessa nei termini regolare fattura, oppure annotato il relativo corrispettivo;
 - l'Ente ha provveduto alle liquidazioni trimestrali, tenendo conto delle novità in materia di *split payment* e *reverse charge*, introdotte dal comma 629 della Legge di Stabilità 2015, come modificate dall'art. 1 del Dl. n. 50/17 e dei successivi Provvedimenti Mef 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017 e del corretto recepimento delle stesse da parte dei programmi *software*, anche nell'ottica della determinazione del saldo Iva anno 2017, del pro-rata effettivo anno 2017 e della Dichiarazione Iva 2018, in scadenza il 30 aprile 2018 (dopo le novità introdotte dall'art. 4 del Dl. n. 193/16, convertito in Legge n. 225/16);
 - è stata presentata telematicamente, in data 27/02/2017 la Dichiarazione annuale per l'esercizio 2016. La dichiarazione IVA per l'anno 2017 è stata predisposta e l'invio telematico è da effettuarsi entro il 30 aprile 2018;
 - il credito risultante dalla Dichiarazione Iva corrisponde al residuo attivo rilevato nel Conto del bilancio;
 - sono state presentate telematicamente le Comunicazioni trimestrali anno 2017 (c.d. "liquidometro") di cui all'art. 21-bis, del Dl. n. 78/10 e le Comunicazioni semestrali (c.d. "spesometro") di cui all'art. 21 del Dl. n. 78/10 (dopo le novità introdotte dall'art. 4, del Dl. n. 193/16, convertito in Legge n. 225/16);
 - nella contabilità finanziaria dell'Ente sono evidenziate in maniera esplicita le risorse e gli interventi che sono qualificabili come "rilevanti ai fini Iva".
Viene dato atto inoltre che il Comune, per quanto riguarda le attività considerate rilevanti ai fini dell'Imposta, *non ha optato* per la tenuta della contabilità separata ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/72;
 - è stato applicato correttamente lo *split payment* di cui all'art. 17-ter, del Dpr. n. 633/72 (introdotto dal comma 629 della Legge n. 190/14, attuato dal Dm. 23 gennaio 2015 e illustrato dalla Circolare AdE n. 15/E del 2015) alle fatture d'acquisto rilevanti ai fini commerciali, operando regolarmente la registrazione in contabilità Iva al momento della ricezione o pagamento con contestuale annotazione delle fatture d'acquisto nelle vendite/corrispettivi secondo quanto stabilito dal Dm. 23 gennaio 2015;
 - il responsabile della tenuta contabilità è a conoscenza del meccanismo del *reverse charge* di cui all'art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/72 (modificato dal comma 629 della Legge di Stabilità 2015 – Legge n. 190/14, ed illustrato dalle Circolari AdE n. 14/E e n. 37/E del 2015) alle fatture d'acquisto rilevanti ai fini commerciali, riferite a forniture ricadenti nella suddetta norma operate su edifici pubblici operando regolarmente la registrazione in contabilità Iva al momento della ricezione con integrazione dell'Iva nelle fatture d'acquisto e registrazione di operazioni di segno contrario nelle vendite/corrispettivi. Si evidenzia che nel corso dell'anno 2017 non si sono verificate situazioni riconducibili a tale normativa.
 - Si attesta la corretta rilevazione delle fatture d'acquisto in formato elettronico, di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto Mef n. 55/13;
 - Si attesta la corretta rilevazione di eventuali fatture di vendita in formato elettronico (ed in *split payment* o *reverse charge*) se emesse verso altre P.A. centrali oppure, dal 1° luglio 2017, verso le P.A. iscritte nell'indice IPA;
 - **PIrap**, l'Organo di revisione dà atto che:
 - non è stata effettuata l'opzione *ex art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97* e pertanto non è stata ridotta nel corso dell'esercizio o in sede di Dichiarazione annuale Irap 2017, Modello IQ "Amministrazioni ed enti pubblici", la base imponibile secondo il metodo "retributivo" *ex art. 10-bis, comma 1, Dlgs. n. 446/97*;

- è stata presentata in data 21/09/2017 per via telematica la Dichiarazione annuale Irap 2017 su Modello IQ “*Amministrazioni ed Enti pubblici*” entro il termine del 31 ottobre 2017, a seguito di proroga.

10. Pareggio di bilancio

La “*Legge di stabilità 2016*” ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l’introduzione del Pareggio di bilancio, secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l’equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza.

Anno 2017 - “Regole di finanza pubblica”

(art. 1, commi 707-734, della Legge n. 208/15 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016*” ed art. 10, della Legge n. 243/12)

Soggetti coinvolti
Comuni, Province, Città metropolitane

Calcolo dell’Obiettivo

Gli Enti di cui sopra concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali. I “*Patti regionalizzati*” consentono alle Regioni di intervenire a favore degli Enti Locali del proprio territorio attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli Enti ed alla Regione medesima, fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal Legislatore ai singoli Comparti ed il recupero o la restituzione degli spazi finanziari nel biennio successivo.

Con il “*Patto nazionale orizzontale*”, invece, gli Enti Locali di tutto il territorio possono scambiare spazi finanziari che saranno oggetto di recupero o restituzione nel biennio successivo.

La “*Legge di stabilità 2017*” demanda alle Intese regionali non solo le operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, ma anche la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le *Intese* dovranno assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli Enti territoriali della regione interessata, compresa la Regione stessa. Si prevede che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento, non soddisfatte dalle Intese regionali, possono essere effettuate sulla base dei *Patti di solidarietà nazionale*, assicurando, comunque, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli Enti territoriali. Comunque, gli Enti territoriali possono effettuare investimenti, attraverso il ricorso al debito e l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo.

Gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere riferiti ad impegni esigibili nell’anno di riferimento, nonché al Fondo pluriennale di spesa a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi. Gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento possono, invece, riguardare solo ed esclusivamente impegni esigibili nell’anno di riferimento.

Gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure delle Intese regionali e dei Patti di solidarietà nazionale sono attribuiti agli Enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione; gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità e, pertanto, gli Enti che acquisiscono spazi finanziari nell’ambito dei predetti Patti di solidarietà devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell’eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti.

Determinazione del saldo finanziario di competenza

Il saldo finanziario per verificare il rispetto dell'obiettivo è calcolato, in termini di competenza, avendo a riferimento (rispetto allo schema di bilancio armonizzato) la differenza tra entrate finali dei Titoli I, II, III, IV e V e spese finali dei Titoli I, II, III. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Gli Enti Locali erano tenuti per il 2017 ad allegare al bilancio di previsione un Prospetto obbligatorio “... *contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto ... [dell'obiettivo]*”. Nel Prospetto non sono presi in considerazione gli “... *stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione*”.

Ciò stante, rileva che nel nuovo saldo finanziario di competenza non vengono conteggiati gli stanziamenti relativi al “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (“Fede”) e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Fattispecie che facilitano il raggiungimento dell'obiettivo “zero”.

Non si considerano nel saldo finanziario di competenza le spese espressamente escluse da disposizioni normative.

Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Nel caso di presenza di “Fpv” in conto capitale (di entrata e di spesa) derivante da devoluzione di mutui e da avanzo vincolato derivante da economie di spesa finanziate da mutui, tali quote devono essere considerate come la quota di Fpv riveniente dal ricorso al debito ed escluse dal saldo finale di competenza.

Il Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (previsto dal comma 712, della Legge n. 208/15), è allegato al rendiconto della gestione ed evidenzia il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017 (come sotto evidenziato):

anno	saldo di competenza previsto	saldo di competenza definitivo
2017	0,00	57.443,80

Ai fini della verifica del rispetto del saldo, l'Ente ha trasmesso telematicamente al Mef-RgS, entro il 31 marzo 2018, la certificazione dei risultati conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, dal Responsabile dei Servizi “Finanziari” e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del Pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno.

11. Verifiche di cassa

L'Organo di revisione evidenzia che ogni 3 mesi sono state eseguite, da parte dell'Organo di Revisione in carica nel corso dell'esercizio 2017, le verifiche ordinarie di cassa (art. 223, del Tuel) e le verifiche della gestione del servizio di tesoreria e della gestione degli altri agenti contabili (economista, congegnatari, delegati speciali, ecc.).

12. Tempestività dei pagamenti

L'Organo di revisione, considerato che l'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, ha previsto una serie di adempimenti rivolti ad agevolare pagamenti veloci a favore delle imprese, dà atto che dall'Ente Locale nel corso del 2017 sono state adottate:

- le “*opportune misure organizzative*” per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito *internet* dell’Amministrazione;
- l’“*accertamento preventivo*”, a cura del funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, della compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con riconoscimento della connessa responsabilità disciplinare ed amministrativa in caso di violazione di legge;
- le “*opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi*”, nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale;

L’Organo di revisione evidenzia come i pagamenti riconducibili alla spesa corrente rispettino i termini previsti dalla normativa.

Per quanto riguarda i tempi di pagamento relativi alle spese in conto capitale gli stessi sono influenzati dalla tempistica relativa alla rendicontazione dei lavori e dalla tempistica con la quale avvengono i trasferimenti da parte di terze economie che finanziato le opere.

13. Referto per gravi irregolarità

L’Organo di revisione attesta che, nel corso dell’esercizio, non sono state rilevate gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia dei responsabili agli Organi giurisdizionali.

14. Controlli sugli Organismi partecipati

L’Organo di Revisione fa presente che l’Organo consiliare dell’Ente ha approvato, con deliberazione n. 23 del 26/09/2017, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 (*ex art. 24, del Dlgs. n. 175/16*), effettuata in conformità al “Modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti” predisposto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (come da Deliberazione n. 19 del 21 luglio 2017).

Come evidenziato nel verbale di insediamento redatto dall’Organo di Revisione si evidenziano le partecipazioni detenute dal Comune di Torre Mondovì:

1. Autostrada Albenga/ Garessio/Ceva in corso di dismissione;
2. Azienda Cuneese dell’Acqua (gestione servizio idrico integrato);
3. Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese (gestione dei servizi sociali);
4. A.C.E.M (gestione ciclo dei rifiuti);
5. Istituto Storico della Resistenza di Cuneo.

L’Organo di revisione verificato che per le partecipazioni di cui ai punti 2/3/4 trattasi di partecipazioni necessarie per lo svolgimento di determinati servizi, verificato che non sono mai stati richiesti da tali società ripianamento di perdite negli esercizi precedenti, ritiene che non vi siano rischi che possano vedere l’Ente costretto a trasferire risorse a favore di detti Enti. Si raccomanda un’attenta analisi dei bilanci di detti Enti.

Per la partecipazione di cui al punto 5 trattasi di un Consorzio con fini culturali. L’Ente si limita a versare la quota associativa di anno in anno. Si raccomanda anche in tale fattispecie di monitorare l’andamento economico della partecipata e di intervenire tempestivamente per non creare danni patrimoniali al Comune.

L’Organo di revisione rileva:

- che l’Ente non ha provveduto a stanziare nel bilancio di previsione 2017 in apposito fondo vincolato per copertura perdite o saldi finanziari negativi registrati da Aziende speciali, Istituzioni e Società partecipate alcuna somma alcuna somma, in quanto non vi sono situazioni di organismi partecipati in perdita

- che l'Ente non ha posto in essere garanzie o altre operazioni di finanziamento a favore di Organismi partecipati;
- che l'Ente non ha operato cancellazioni di debiti e/o crediti verso Organismi partecipati;
- che l'Ente ha rispettato il disposto normativo contenuto nell'art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/16, che prevede per le Amministrazioni pubbliche inserite nell'Elenco Istat il “divieto di soccorso finanziario” nei confronti di Società partecipate non quotate che, per 3 esercizi consecutivi, abbiano registrato perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali.

L'Organo di revisione prende atto:

- che la relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo allegata al rendiconto illustra l'elenco dei propri Enti ed Organismi strumentali (con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet) e l'Elenco delle partecipazioni dirette possedute dall'Ente con l'indicazione della relativa quota percentuale (Cfr. artt. 151, comma 6 del Tuel, e 11, commi 4, lett. o, e comma 6, lett. h) e i), del Dlgs. n. 118/11);
- che la relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo allegata al rendiconto illustra gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra Ente Locale e i propri Enti strumentali e le Società controllate e partecipate;

All'uopo l'Organo di revisione dichiara di aver asseverato la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente locale e i propri Enti strumentali e le Società controllate e partecipate, che deve evidenziarne analiticamente eventuali discordanze e fornirne la motivazione.

15. Esteralizzazione ed affidamenti di servizi

L'Organo di revisione attesta che l'Ente Locale non ha effettuato nell'esercizio 2017 affidamenti di servizi ad Organismi, Enti e Società.

II) CONTROLLI PRELIMINARI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Scostamento tra previsione iniziale, definitiva e consuntivo

L'Organo di revisione attesta che, dalla comparazione tra previsione iniziale, previsione definitiva e rendiconto, risultano i seguenti scostamenti:

ENTRATA

TIPOLOGIA/TITOLI	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE INIZIALE 2017	PREVISIONE DEF. 2017	CONSUNTIVO 2017
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
101: Imposte tasse e proventi assimilati	196.268,44	194.606,20	206.372,00	214.623,00	216.713,51
104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	126.302,56	125.332,17	122.000,00	122.000,00	121.982,64
302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	322.571,00	319.938,37	328.372,00	336.623,00	338.696,15
TRASFERIMENTI CORRENTI					
101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	22.735,45	37.317,42	24.682,00	46.376,00	37.336,47
102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	22.735,45	37.317,42	24.682,00	46.376,00	37.336,47
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	43.196,55	46.884,85	47.900,00	50.113,00	50.182,23
200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
300: Interessi attivi	4,60	0,06	10,00	10,00	0,07
400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500: Rimborси e altre entrate correnti	24.156,95	15.342,49	16.448,00	25.486,00	23.142,18
TOTALE TITOLO 3	67.358,10	62.227,40	64.658,00	75.909,00	73.324,48
TOTALE ENTRATE CORRENTI	412.664,55	419.483,19	417.712,00	458.908,00	449.357,10
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200: Contributi agli investimenti	28.500,00	37.047,62	72.000,00	152.600,00	130.424,95
300: Altri trasferimenti in conto capitale	33.735,05	18.169,56	95.000,00	60.070,00	53.000,00
400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.629,38	8.418,24	0,00	465,00	464,82
500: Altre entrate in conto capitale	32.832,97	20.807,30	11.600,00	15.050,00	15.018,17
TOTALE TITOLO 4	100.697,40	84.442,72	178.600,00	228.185,00	198.907,94
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE PRESTITI					
100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE TITOLO 7					
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE GIRO E CONTO TERZI					
Entrate per partite di giro	30.016,75	55.624,14	81.100,00	82.100,00	63.941,87
Entrate per partite conto terzi	42.568,16	4.278,41	20.900,00	21.922,00	6.911,91
TOTALE TITOLO 9	72.584,91	59.902,55	102.000,00	104.022,00	70.853,78
TOTALI	585.946,86	563.828,46	698.312,00	791.115,00	719.118,82

SPESA

MACROAGGREGATI	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE INIZIALE 2017	PREVISIONE DEF. 2017	CONSUNTIVO 2017
SPESE CORRENTI					
Redditi da lavoro dipendente	103.387,82	97.594,52	109.465,00	112.831,56	102.051,60
Imposte e tasse a carico dell'Ente	7.278,93	6.927,13	12.760,00	13.016,70	7.468,40
Acquisto di beni e di servizi	201.145,87	192.836,68	216.451,00	231.728,00	206.586,33
Trasferimenti correnti	39.357,95	45.953,88	36.330,00	47.767,00	39.410,96
Interessi passivi	15.780,70	14.576,93	13.879,00	13.879,00	13.839,08
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	446,26	474,84	1.100,00	2.266,00	865,76
Altre spese correnti	11.022,16	10.822,43	17.266,00	22.203,00	10.961,22
TOTALE TITOLO 1	378.419,69	369.186,41	407.251,00	443.691,26	381.183,35
SPESE IN C/CAPITALE					
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	141.694,45	111.677,50	178.600,00	253.387,80	199.785,44
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	1.886,46	698,00	0,00	5.530,00	5.528,97
TOTALI TITOLO 2	143.580,91	112.375,50	178.600,00	258.917,80	205.314,41
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione crediti di medio – lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PRESTITI					
Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	21.222,94	12.471,67	10.461,00	10.461,00	10.460,35
Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	21.222,94	12.471,67	10.461,00	10.461,00	10.460,35
TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE GIRO E CONTO TERZI					
Uscite per partite di giro	30.016,75	55.624,14	81.100,00	82.100,00	63.941,87
Uscite per partite conto terzi	42.568,16	4.278,41	20.900,00	21.922,00	6.911,91
TOTALE TITOLO 6	72.584,91	59.902,55	102.000,00	104.022,00	70.853,78
TOTALI	615.808,45	553.936,13	698.312,00	817.092,06	667.811,89

Pur osservando che, in linea di principio, la mancata corrispondenza fra previsioni e risultanze rientra nella normale fisiologia della gestione di bilancio, si osserva che, per non privare il bilancio di significato, è necessario per il futuro che:

- a) sia maggiormente valutata in sede di previsione la capacità finanziaria dell'Ente, sulla base del trend storico e della manovra concretamente attuabile;
- b) la programmazione degli interventi sia effettuata in relazione alla possibilità concreta di finanziamento ed alla capacità operativa della struttura interna dell'Ente.

2. Riepilogo generale per titoli (competenza e cassa) 2016 - 2017

ENTRATE

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2016	Previsione definitiva 2017	Rendiconto 2017 (A)	Incassi c/comp. (B)	Incassi c/residui	B/A %
	Fpv per spese correnti	competenza	-----	0,00				
	Fpv per spese c/capitale	competenza	-----	14.225,80				
	Utilizzo avanzo di amm.ne	competenza	-----	11.751,26				
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa	competenza	319.938,37	336.623,00	338.696,15	294.796,78	31.246,62	87,04%
		cassa	324.720,27	382.785,78	326.043,40			
TITOLO II	Trasferimenti correnti	competenza	37.317,42	46.376,00	37.336,47	24.930,62	7.947,61	66,77%
		cassa	38.004,24	54.323,61	32.878,23			
TITOLO III	Entrate extratributarie	competenza	62.227,40	75.909,00	73.324,48	67.535,47	6.902,95	92,11%
		cassa	68.614,85	84.074,71	74.438,42			
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	competenza	84.442,72	228.185,00	198.907,94	76.582,57	34.119,24	38,50%
		cassa	82.578,58	271.282,57	110.701,81			
TITOLO V	Entrate da riduzione attività finanziarie	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00			
TITOLO VI	Accensione prestiti	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00			
TITOLO VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00			
TITOLO IX	Entrate conto terzi e partite di giro	competenza	59.902,55	104.022,00	70.853,78	70.123,47	521,88	98,97%
		cassa	61.857,53	104.987,08	70.645,35			
	<i>Totalle generale entrate</i>	competenza	563.828,46	817.092,06	719.118,82	533.968,91	80.738,30	74,25%
		cassa	575.775,47	897.453,75	614.707,21			

SPESE

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2016	Previsione definitiva 2017	Rendiconto 2017
	Disavanzo di amministrazione		-----		
TITOLO I	Spese correnti	competenza	369.186,41	443.691,26	381.183,35
		cassa	367.300,91	510.903,82	365.586,61
TITOLO II	Spese in conto capitale	competenza	112.375,50	258.917,80	205.314,41
		cassa	92.107,63	316.938,98	138.576,58
TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	competenza	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	Rimborso prestiti	competenza	12.471,67	10.461,00	10.460,35
		cassa	6.154,93	16.777,74	14.873,76
TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoricrc/cassiere	competenza	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	competenza	59.902,55	104.022,00	70.853,78
		cassa	61.862,99	111.790,61	72.032,06
	<i>Totalle generale spese</i>	competenza	553.936,13	817.092,06	667.811,89
		cassa	527.426,46	956.411,15	591.069,01

L'Organo di revisione dichiara:

- che le Entrate e le Spese sono state accertate-impegnate ed imputate a bilancio secondo quanto previsto dal Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11);
- l'applicazione dell'avanzo di amministrazione libero è stata effettuata legittimamente, in quanto l'Ente al momento non utilizzava entrate a destinazione specifica e/o era ricorso ad anticipazioni di tesoreria;
- l'applicazione dell'avanzo vincolato è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187, commi 3 e 3-quater del Tuel e di quanto previsto dal Principio contabile n. 4/2 allegato al Dlgs. n. 118/11].

3. Servizi per conto terzi:

L'Organo di revisione ha accertato l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa nei capitoli relativi ai servizi in conto terzi.

L'Organo di revisione ha riscontrato la conformità della contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto terzi e le partite di giro con quanto stabilito dal Principio contabile n. 4/2 allegato al Dlgs. n. 118/11.

4. Tributi comunali

Iuc (Imposta Unica Comunale)

La Legge n. 147/13 (“*Legge di stabilità 2014*”), al comma 639 ha istituito l’Imposta unica comunale basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali. La Iuc è composta dall’Imu, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e la Tari (disciplinata dai commi da 641 a 668).

L'Organo di revisione prende atto che, con Deliberazione n. 17 del 22/07/2014, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale.

Imposta municipale propria – Imu

L'Organo di revisione ricorda che l'art. 13, del Dl. n. 201/11 disciplina la normativa relativa all'Imposta municipale propria.

In proposito, si segnala che:

- l'aliquota base è del 7,6%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
- per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze è prevista una aliquota ridotta del 4%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 2%. Per l'abitazione principale è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta) da rapportare al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato a questa finalità. Per gli immobili assegnati dagli Iacp o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta. Con delibera Consiglio Comunale nr. 17 del 22/07/2014 si è stabilito che viene considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- con riferimento ai terreni agricoli, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione Imu di cui all'art. 7, comma 1, lett. h), del Dlgs. n. 504/92, si applica secondo i criteri di cui alla Circolare Mef n. 9/93. Sono esenti dall'Imu inoltre: i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti alla previdenza agricola; i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all'Allegato A alla Legge n. 448/01; i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (art. 1, comma 13, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”));

- la base imponibile dell'Imposta è ridotta del 50% nel caso di:
 - o fabbricati di interesse storico o artistico;
 - o fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le suddette condizioni;
 - o unità immobiliare (fatta eccezione per quelle classificate nelle Categorie A/1, A/8 e A/9), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che rispettano i seguenti requisiti:
 - il contratto di comodato deve essere registrato;
 - il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- Il beneficio si applica anche qualora il contribuente, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, fatta eccezione per quelli classificati nelle Categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 10, lett. b, della Legge n. 208/15 ('*Legge di stabilità 2015*'));
- l'Imposta non si applica:
 - o all'abitazione principale, escluse quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
 - o alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - o all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco e a quello appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - o ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - o ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locata o data in comodato d'uso;
 - per gli immobili locati a canone concordato l'Imposta, determinata applicando l'aliquota base dello 0,76%, è ridotta al 75%.

Tenuto conto delle suddette premesse, l'Organo di revisione ritiene di non dover fare alcuna considerazione.

Tributo per i servizi indivisibili - Tasi

L'Organo di revisione ricorda:

- o il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- o la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1% ed il Comune può con regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- o l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/13 ('*Legge di stabilità 2014*'), esenta dal versamento Tasi il detentore che destina l'unità immobiliare che occupa a titolo di abitazione principale. In tal caso, il possessore versa la Tasi nella misura stabilita con Regolamento comunale; qualora l'Ente non abbia regolamentato tale fattispecie, il possessore versa nella misura del 90% della Tasi dovuta;

- l'art. 1, comma 14, lett. a), della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”), ha escluso dal presupposto impositivo Tasi, dal 2016, il possesso di abitazioni principali, sia del possessore che dell'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. “beni merce”), l'art. 1, comma 14, lett. c), della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”), prevede l'aliquota Tasi dello 0,1%, con possibilità di azzerarla o portata allo 0,25%;
- il Comune nel determinare l'aliquota deve verificare che la somma delle aliquote Imu e Tasi non può superare l'aliquota massima del 10,6 % fissata per l'Imu. Per il 2015 l'aliquota Tasi non poteva essere comunque superiore al 2,5%, i limiti citati possono essere superati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8%, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13, Dl. n. 201/11. L'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”), ha sospeso per l'anno 2016 l'efficacia delle delibere incrementative delle aliquote dei tributi locali. Il successivo art. 1, comma 28, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”) ha permesso all'Ente, con adozione di espressa Delibera di Consiglio Comunale, di prorogare anche per l'anno 2016 la maggiorazione Tasi precedentemente prevista nell'esercizio 2015. Il blocco degli aumenti delle aliquote e la possibilità di mantenere la maggiorazione Tasi, previa espressa deliberazione di Consiglio sono stati prorogati anche per l'anno 2017, dall'art. 1, comma 37, della Legge n. 205/17 (“Legge di bilancio 2018”);
- il Tributo è applicato nella misura di 1/3 relativamente ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Sono esenti dal Tributo:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

Alla Tasi si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), ed i), del Dlgs. n. 504/92. Ai fini dell'applicazione della lettera i) restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 91-bis, del Dl. n. 1/12.

Il Comune di Torre Mondovì ha previsto le seguenti agevolazioni:

1. A favore dell'abitazione posseduta a titolo di proprietà (prima casa) o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o occupata si applica una riduzione pari ad € 100,00.

Tenuto conto delle suddette premesse, l'Organo di revisione non ritiene di dover fare alcuna considerazione.

Tassa sui rifiuti - Tari

L'Organo di revisione ricorda:

- ai sensi dell'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), il presupposto della Tari è dato dal possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Cc. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile;
- per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento di tali rifiuti in conformità della normativa vigente;
- il Comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel Dpr. n. 158/98, salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa nelle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del "chi inquina paga");
- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprensivo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- nel Piano economico finanziario Tari il Comune deve tener conto anche degli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti inesigibili Tia/1, Tia/2 e Tares;
- sono previste riduzioni ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedano o abbiano la dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;
- la Tassa è applicata nella misura di 1/3 relativamente ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- con regolamento il Comune può prevedere:
 1. agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;
 2. ulteriori agevolazioni la cui copertura in bilancio deve essere assicurata dalla fiscalità generale dell'Ente;
 3. modalità di applicazione della tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

Tenuto conto delle suddette premesse, l'Organo di revisione non ritiene di dover fare alcuna considerazione.

Tosap

L'art. 38, comma 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che "sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province"

La Tassa è applicata distintamente in base alla tipologia di occupazione: permanente o temporanea.

Al Comune è riconosciuta l'autonomia regolamentare, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, in materia di regolamentazione della Tassa e di applicazione delle Tariffe per le occupazioni.

Ai sensi dell'art. 63, del Dlgs. n. 446/97, l'applicazione della Tassa può essere sostituita da un canone avente natura patrimoniale (Cosap), da introdurre con l'approvazione di espresso Regolamento in merito.

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017
Previsione	-----	-----	-----
Accertamento	2.147,32	2.169,18	2.133,32
Riscossione (competenza)	2.147,32	2.169,18	2.133,32

Imposta di pubblicità

L'art. 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che “la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate”.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta dall'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, regolamenta l'Imposta e prevede le tariffe applicabili.

Fino al 25 giugno 2012, l'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/97, prevedeva la possibilità per gli Enti di innalzare prima del 20% (a decorrere dall'esercizio finanziario 1998), poi del 50% (a decorrere dall'esercizio finanziario 2000), le Tariffe massime applicabili all'Imposta. Tale possibilità è stata abrogata dall'art. 23, comma 7, del Dl. n. 83/12.

In merito, però, il Legislatore ha ritenuto opportuno emanare una norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 739, della Legge n. 208/15 - “Legge di stabilità 2016”), precisando che l'abrogazione sopra citata non ha effetto nei confronti di quegli Enti che si erano avvalsi della facoltà di incremento delle Tariffe in data antecedente all'entrata in vigore del Dl. n. 83/12.

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017
Previsione	—	—	—
Accertamento	0,00	11,00	11,00
Riscossione (competenza)	0,00	11,00	11,00

Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione:

- ricordato che con la sostituzione dell'art.1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98, disposta dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una “soglia di esenzione” in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- fatto presente che ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di partecipazione all'Addizionale provinciale e comunale all'Irpef e la soglia di esenzione (art. 1, commi 3 e 3-bis, del Dlgs. n. 360/98) sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della Delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;
- considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef “utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività”;
- tenuto conto che negli anni pregressi l'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

Anno 2014 Aliquota 0,50 % (rendiconto)	Anno 2015 Aliquota 0,60 % (rendiconto)	Anno 2016 Aliquota 0,60 % (rendiconto)	Anno 2017 Aliquota 0,60 % (rendiconto)
Euro 28.000,00	Euro 34.422,38	Euro 29.000,00	Euro 41.430,36

L'Organo di Revisione rileva che i dati, in crescita, trovano giustificazione nel fatto che gli stanziamenti fino all'anno 2016 venivano supportati da stime del Mef, mentre dagli anni successivi trovano giustificazione nelle riscossioni riferite all'anno 2016 sia in termini di competenza che di cassa.

5. Recupero evasione tributaria

L'andamento complessivo delle risorse relative al recupero dell'evasione tributaria è stato il seguente:

Recupero evasione	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017
Ici/Imu	2.004,72	3.418,84	4.288,96
Tarsu/Tia/Tares			
Altri tributi			
Totale	2.004,72	3.418,84	4.288,96

Il prospetto espone il *trend* storico di questa entrata di carattere straordinario e permette anche di valutare la capacità dell'Ente di recuperare risorse attraverso il contrasto alla evasione tributaria.

L'Organo di revisione rileva che sono stati conseguiti gli obiettivi di bilancio fra previsione ed accertamento.

Si evidenzia come la fase di accertamento venga svolta internamente senza affidarsi a terzi.

E' in corso di definizione l'affidamento della riscossione coattiva per gli avvisi di accertamento emessi, non contestati nei termini e non incassati.

6. Proventi per collaborazione al recupero dell'evasione fiscale

L'Organo di revisione, in base all'art. 1, comma 12-bis, del Dl. n. 138/11, che fino al 2019 ha previsto e incentivato la partecipazione alla lotta all'evasione fiscale e contributiva dei Comuni che effettuano segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed all'Inps, e che attribuisce all'Ente Locale la percentuale del 100% delle maggiori somme riscosse dall'Erario anche a titolo non definitivo e delle sanzioni civili applicate, attesta che il Comune non ha accertato e previsto introiti.

7. Fondo di solidarietà comunale

L'Organo di revisione ha verificato che la determinazione del "Fondo di solidarietà comunale" corrisponde a quanto previsto dalla normativa vigente e pubblicato sul sito della Finanza locale.

8. Proventi contravvenzionali

L'Organo di revisione attesta che non è prevista nella pianta organica dell'Ente la figura del Vigile. Si è in attesa di definire con l'Unione Montana Valli Montregalesi l'istituzione di detto servizio.

9. Contributo per permesso di costruire

L'andamento degli accertamenti e delle riscossioni è stato il seguente:

	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017
Accertamento	-----	3.086,34	-----
Riscossione (competenza)	-----	3.086,34	-----
Riscossioni residui	Anno 2012	0,00	Anno 2014
	Anno 2013	0,00	Anno 2015
	Anno 2014	0,00	Anno 2016

I proventi delle concessioni edilizie sono stati utilizzati tenuto conto di quanto previsto all'art. 1, comma 713, Legge n. 296/06, e all'art. 1, commi 460-461, della Legge n. 232/16.

A partire dal 2017 i proventi da permessi di costruire (e relative sanzioni per mancato pagamento) vanno destinati esclusivamente e senza limiti temporali:

- ✓ alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- ✓ al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate,
- ✓ a interventi di riuso e di rigenerazione,
- ✓ a interventi di demolizione di costruzioni abusive,
- ✓ all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico,
- ✓ a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine,
- ✓ a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Nel triennio 2015/2017 i proventi sono stati sempre impegnati per il finanziamento di spese in conto capitale.

10. Spesa del personale

L'Organo di revisione attesta:

- 1) che, in attuazione dell'art. 60, comma 2, Dlgs. n. 165/01, il conto annuale e la relazione illustrativa dei risultati conseguiti nella gestione del personale per l'anno 2016 sono stati inoltrati, come prescritto, il 31/05/2017 alla Corte dei conti e al Dipartimento per la Funzione pubblica, per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato, mentre quelli relativi all'anno 2017 sono in corso di definizione essendo il termine di presentazione non ancora scaduto.

Relativamente al personale non dirigente l'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- ha costituito il fondo salario accessorio per l'anno 2017;
- ha proceduto alla Contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2017;
- l'importo del Fondo 2017 rispetta la previsione di cui all'art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/17, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Per gli Enti Locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.
- ha erogato il trattamento economico accessorio;
- non ha provveduto all'attivazione di nuovi servizio e/o all'incremento di servizi esistenti e, pertanto, non ha previsto nel fondo risorse variabili di cui all'art. 15, comma 5, del Ccnl. 1° aprile 1999;
- non ha effettuato progressioni orizzontali nell'anno 2017
- non ha effettuato progressioni verticali nell'anno 2017

L'Organo di revisione attesta che la spesa per il personale sostenuta nel 2017 ha assicurato l'invarianza della spesa per il personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2008, calcolata al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap e al netto degli aumenti contrattuali ai sensi dell'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/06.

L'Organo di revisione ha verificato che nel 2017 l'Ente non ha proceduto ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato.

L'Organo di revisione ha verificato che nel 2017 l'Ente non ha proceduto ad effettuare assunzioni a tempo determinato né proroghe di contratti a tempo determinato e non ha attivato rapporti di co.co.co.

11. Incarichi di consulenza

Nel 2017 l'Ente non ha sostenuto spese relative a studi ed incarichi di consulenza, incluse quelle relative a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.

L'Organo di revisione ha verificato che nel 2017 l'Ente ha rispettato quanto previsto dall'art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10:

Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Capacità di spesa 2017	Rendiconto 2017
1.259,20	80,00%	201,47	0,00

12. Contenimento delle spese

L'Organo di revisione attesta che:

- Non sono state sostenute spese di rappresentanza nel corso dell'anno 2017 ed è stata presentata l'idoneo elenco secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero dell'Interno (Decreto 23 gennaio 2012) da allegare al rendiconto, da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare, entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito *internet* dell'Ente Locale (art. 16, comma 26, Dl. n. 138/11).

Di seguito si evidenzia il rispetto dei limiti di determinate spese disposti:

- dall'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Spesa 2017
Lavoro flessibile	0,00	50%	0,00	0,00

- dall'art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Spesa 2017
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	687,56	80,00%	137,51	0,00

- dall'art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti Locali non possono, a decorrere dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni;
- dall'art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Spesa 2017
Missioni	0,00	50%	0,00	0,00

- dall'art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Spesa 2017
Formazione	190,00	50%	95,00	122,00

➤ dall'art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2011	Riduzione disposta	Limite di spesa	Spesa 2017 (al netto spese escluse)
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	3.578,58	70%	1.073,57	2.154,15

L'Ente ha comunicato in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'apposito questionario e pubblicato sul proprio sito istituzionale, con le modalità di cui al Dlgs. n. 33/13, il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione.

Si evidenzia come la Corte Costituzionale con sentenza nr. 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'Ente.
Si evidenzia altresì in termini assoluti che la spesa relativa agli automezzi comunali risulti non particolarmente elevata. Si evidenzia l'indispensabilità della stessa rispetto all'erogazione di determinati servizi.

13. Indebitamento

L'Organo di revisione attesta che l'ente rispetta i limiti previsti dall'art. 204, comma 1, del Tuel, così come modificato dall'art. 1, comma 735 della Legge n. 147/13, in base al quale l'importo complessivo dei relativi interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera il 10% per l'anno 2017 delle entrate relative ai primi 3 titoli della parte entrata del rendiconto 2015, come risulta dalla sottostante tabella che evidenzia l'andamento dell'incidenza percentuale nell'ultimo triennio:

2015	2016	2017
3,74%	3,32%	3,35%

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

	2015	2016	2017
Residuo debito	286.903,59	265.680,65	253.208,98
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	21.222,94	12.471,67	10.460,35
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni (da specificare)	0,00	0,00	-2.106,52
Totale fine anno	265.680,65	253.208,98	240.642,11

Per il 2017 la voce "altre variazioni" comprende la rimodulazione di un mutuo con rate rimborsate dalla Regione Piemonte, per cui la relativa opera pubblica finanziata ha avuto un costo inferiore con conseguenze sulla somma mutuata.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (escluse le operazioni finanziarie derivate) ed il rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione:

	2015	2016	2017
Oneri finanziari	15.780,70	14.576,93	13.839,08
Quota capitale	21.222,94	12.471,67	12.566,87
Totale fine anno	37.003,64	27.048,60	26.405,95

Gli interessi passivi relativi ad eventuali operazioni di indebitamento garantite con fideiussioni rilasciate dell'ente ai sensi dell'art. 207, del Tuel, presentano il seguente ammontare

2015	2016	2017
0,00	0,00	0,00

Il Revisore dà atto che non sono stati sottoscritti strumenti finanziari anche derivati

14. Debiti fuori bilancio:

Il Revisore ha preso atto delle attestazioni di insussistenza al 31 dicembre 2017 di debiti fuori bilancio non riconoscibili.

15. Entrate e spese correnti avente carattere non ripetitivo

Nel prospetto che segue vengono evidenziate le entrate e le spese aventi carattere non ripetitivo che l'Organo di revisione ha rilevato dall'esame del Rendiconto e dei suoi allegati:

Entrate	
Tipologia	Accertamenti
Contributo per rilascio permesso di costruire	
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	
Recupero evasione tributaria	4.288,96
Entrate per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali	
Sanzioni al Codice della strada	
Altro (specificare)	
Totale	4.288,96

Spese	
Tipologia	Impegni
Consultazioni elettorali o referendarie locali	
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi	
Oneri straordinari della gestione corrente	
Spese per eventi calamitosi	
Sentenze esecutive ed atti equiparati	
Altro (specificare)	
Totale	

16. Servizi pubblici a domanda individuale, servizi produttivi e altri servizi

L'Organo di revisione attesta che l'Ente non ha l'obbligo di assicurare la copertura minima dei costi dei Servizi a domanda individuale e al 100% di quelli afferenti la raccolta e lo smaltimento rifiuti.

I Servizi a domanda individuale, presentano i seguenti risultati:

Servizio	Costi	Ricavi	Saldo	% copertura realizzata	% copertura prevista
Servizi a domanda individuale (Mensa scolastica)	21.909,14	14.094,45	-7.814,69	64,33%	57%

L'Organo di revisione attesta che:

1. l'Ente, non essendo in condizioni di dissesto finanziario né strutturalmente deficitario (art. 243, del Tuel) e avendo presentato il certificato del Conto consuntivo 2016 entro i termini di Legge, non ha l'obbligo di assicurare la copertura minima dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti;

L'esame del sopra riportato prospetto evidenzia che l'Ente presenta una buona capacità di incassate le proprie entrate da "Servizi a domanda individuale".

17. Verifica dei parametri di deficitarietà

Nelle more della rivisitazione dei parametri obiettivi e delle modalità certificative rese necessarie dal processo di armonizzazione contabile, il Dm. Interno 23 febbraio 2016 sostanzialmente conferma le modalità certificative approvate con il Dm. Interno 18 febbraio 2013, per il triennio 2013-2015.

Preso atto che,

- ai sensi dell'art. 242, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita Tabella allegata al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali - almeno la metà - presentano valori deficitari;
- gli Enti Locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura (con proventi tariffari e contributi finalizzati) del costo di alcuni servizi di cui all'art. 243, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 267/00;
- nell'ambito dei riscontri posti in essere sull'esaurività e la corrispondenza ai precetti di legge degli allegati al bilancio di previsione 2018-2020, la verifica della Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dall'art. 172, comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 267/00, ha consentito di:
 - a) accertare che la Tabella è conforme – in termini di parametri – ai contenuti normativi del – tuttora vigente - Dm. Interno 18 febbraio 2013 (vista la diretta applicabilità del decreto al triennio 2013-2015, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno in riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri, si applicano quelli precedenti ai sensi dell' art. 242, comma 2 del Dlgs. n. 267/00);
 - b) esprimere un giudizio positivo sulla coerenza e sull'attendibilità contabile dei valori stimati inseriti dall'Ente per la triennalità 2018-2020, dei quali, in ottemperanza all'obbligo di legge, più della metà presentano valori "non deficitari".

18. Pronuncia specifica da parte della Corte dei conti

La Sezione di controllo della Corte dei conti non ha emesso alcuna pronuncia specifica sul Bilancio di previsione dell'Ente Locale, ai sensi dell'art. 148-bis, del Tuel;

19. Variazioni di bilancio

Il Principio generale n. 7 sulla flessibilità prevede per gli Enti che "nella Relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in applicazione del principio e altresì sull'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità previsti nel bilancio di previsione." L'Organo di revisione ha verificato che nella suddetta relazione sono contenute le suddette informazioni.

III) attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione

Atteso che, ai sensi dell'art. 227, del Tuel, il Rendiconto della gestione è composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico (con accluso il prospetto di conciliazione di cui all'art. 229, comma 9, del Tuel) e dal Conto del patrimonio, passiamo di seguito ad analizzare le risultanze di ciascuno di essi.

1. CONTO DEL BILANCIO: RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

1.1 Quadro generale riassuntivo

ENTRATE	ACCERTAM.	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	-----	0,00	Disavanzo di amministrazione	-----	-----
Utilizzo avанzo di amministrazione	11.751,26	-----	Titolo 1 - Spese correnti	381.183,35	365.586,61
Fondo pluriennale vincolato di parte corr	-----	-----	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	-----	-----
Fondo pluriennale vincolato in c/cap.	14.225,80	-----	Titolo 2 - Spese in conto capitale	205.314,41	138.576,58
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	338.696,15	326.043,40	Fpv in c/capitale	18.549,28	-----
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.336,47	32.878,48	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-----	-----
Titolo 3 - Entrate extratributarie	73.324,48	74.438,42	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	-----	-----
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	198.907,94	110.701,81	Total spese finali	605.047,04	504.163,19
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-----	-----	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	10.460,35	14.873,76
Total entrate finali	648.265,04	544.061,86	<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (Dl. n. 35/13 e s.m. e rifinanziamenti)</i>	0,00	-----
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 7-Spese c/terzi e partite giro	70.853,78	72.032,06
-----	-----	-----	Total spese dell'esercizio	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate c/terzi e partite giro	70.853,78	70.645,35	TOT. COMPLESSIVO SPESE	686.361,17	591.069,01
Total entrate dell'esercizio	719.118,82	614.707,21	AVANZO DI COMPETENZA/ /FONDO DI CASSA	58.734,71	218.113,68
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	745.095,88	809.182,69	Total a pareggio	745.095,88	809.182,69
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00			
TOTALE A PAREGGIO	745.095,88	809.182,69			

L'Organo di revisione dà atto che l'avanzo 2016 di Euro 123.873,06 è stato applicato al bilancio di previsione 2017 per complessivi € 11.751,26, come meglio di seguito specificato:

- per il finanziamento di spese correnti – spese di personale
(fondi vincolati da leggi e principi contabili) € 7.144,26
- per il finanziamento di spese di investimento € 4.607,00

1.2 Risultato d'amministrazione

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 presenta un avanzo di euro 170.367,17 come risulta dai seguenti elementi:

		GESTIONE		TOTALE
		Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2017				194.475,48
RISCOSSIONI	80.738,30	533.968,91	614.707,21	
PAGAMENTI	144.547,17	446.521,84	591.069,01	
<i>Fondo di cassa al 31 dicembre 2017</i>				<i>218.113,68</i>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre				0,00
<i>Differenza</i>				<i>218.113,68</i>
RESIDUI ATTIVI	25.090,37	185.149,91	210.240,28	
RESIDUI PASSIVI	18.147,46	221.290,05	239.437,51	
<i>Differenza dei residui</i>				<i>- 29.197,23</i>
<i>Risultato al lordo del Fondo pluriennale vincolato</i>				<i>188.916,45</i>
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				18.549,28
<u>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017</u>				<u>170.367,17</u>

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2017	+	13.742,90
Altri accantonamenti	+	5.321,00
TOTALE PARTE ACCANTONATA	+	19.063,90

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	+	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	+	12.872,80
Parte destinata agli investimenti	+	2.483,35
TOTALE PARTE VINCOLATA	+	15.356,15

Riepilogo risultato di amministrazione disponibile

Risultato di amministrazione	+	170.367,17
Parte accantonata	-	19.063,90
Parte vincolata	-	15.356,15
Risultato di amministrazione disponibile	+	135.947,12

Parte Accantonata

“Fondo crediti di dubbia esigibilità”

L'Organo di revisione ha verificato che il “*Fondo crediti di dubbia esigibilità*”, confluito nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata, è stato calcolato secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11 e s.m.i., in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, utilizzando il metodo ordinario, secondo il quale il fondo viene calcolato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio 2013/2017 rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

Avendo l'ente optato in sede di bilancio di previsione 2017 per una percentuale di accantonamento del 70% si è avvalso di tale riduzione anche nel rendiconto 2017, limitatamente ai residui provenienti dalla competenza 2017. (metodo ordinario ridotto).

L'Ente ha rilevato le entrate che storicamente evidenziano criticità di realizzazione e, nello specifico, le entrate da tassa raccolta rifiuti ed i proventi da trasporto scolastico ed ha provveduto a determinare il fondo con le modalità di cui sopra.

L'importo del fondo, come da allegato c) al rendiconto della gestione, ammonta a € 13.742,90.

“Altri accantonamenti”

Fondo perdite società partecipate

Non è stata accantonata alcuna somma quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle aziende speciali, istituzioni e società partecipate ai sensi dell'art.1, comma 551 della Legge 147/2013. in quanto non vi sono organismi partecipati che abbiano chiuso in perdita il bilancio d'esercizio 2016.

Fondo contenzioso

Non sono stati effettuati accantonamenti in quanto alla data di redazione della presente relazione, non sono presenti contenziosi.

Fondo indennità di fine mandato

Non è stato costituito il fondo per indennità di fine mandato in quanto il Sindaco in carica non percepisce alcuna indennità.

Fondo rinnovi contrattuali

La legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, commi 466-469, ha fissato il periodo di vigenza del prossimo contratto per il triennio 2016-2018, con oneri posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001

Il principio contabile applicato n. 4.2 prevede che la spesa derivante dai rinnovi contrattuali venga impegnata ed imputata al bilancio di previsione nell'anno in cui viene sottoscritto il CCNL anche per le quote riferite agli arretrati degli anni precedenti.

Il medesimo principio contabile auspica che l'Ente accontoni annualmente le somme necessarie su un apposito fondo sul quale non è possibile assumere impegni di spesa ed effettuare pagamenti.

Il Comune di Torre Mondovì ha provveduto ad accantonare già dal 2016 le risorse necessarie per sostenerne la spesa nel momento in cui verrà sottoscritto il CCNL.

L'ammontare del fondo, al 31/12/2017, è pari a € 5.321,00.

Parte Vincolata

La parte vincolata del risultato di amministrazione risulta così composta:

- 1) La quota di avанzo vincolato formalmente attribuito dall'Ente, pari a complessivi € 12.872,80 riguarda la copertura delle spese per l'erogazione di contributi a tutela delle fasce deboli della popolazione, relativamente alla fornitura del gas (anni contributo 2016 e 2017).
- 2) Le somme destinate agli investimenti, pari a complessivi € 2.483,35, derivano dal risparmio di parte capitale dell'esercizio 2017

1.3 Equilibrio di competenza della gestione corrente

L'Organo di revisione, tenuto conto delle risultanze del Conto del bilancio 2017, dà atto che l'Ente ha conseguito l'equilibrio della gestione di competenza di parte corrente (art. 162, comma 6, Tuel): saldo dell'equilibrio di parte corrente Euro 56.251,36.

1.4 Risultato di cassa

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2017, risultante dal conto del Tesoriere, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili del Comune.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 (da conto del Tesoriere)	218.113,68
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 (da scritture contabili)	218.113,68

Cassa vincolata e anticipo di tesoreria

Il Fondo cassa al 31 dicembre degli ultimi 3 esercizi presenta la seguente situazione:

	2015	2016	2017
Fondo cassa complessivo al 31 dicembre	146.126,47	194.475,48	218.113,68
di cui cassa vincolata (come certificato dal Tesoriere)	27.000,00	12.370,00	0,00

2. Piano degli indicatori

L'art. 18-bis del Dlgs. n. 118/11 prevede che le Regioni, gli Enti Locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. In attuazione di detto articolo sono stati emanati il Dm. Mef 9 dicembre 2015 e il Dm. Interno 22 dicembre 2015, concernenti, rispettivamente, il piano degli indicatori per:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4);
- gli Enti Locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4).

Gli Enti Locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione. Le prime applicazioni del Decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2017 e al bilancio di previsione 2018 - 2020. L'analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti è svolta nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto.

L'Organo di revisione ha verificato che il *Piano degli indicatori* sia tra gli allegati al rendiconto della gestione 2017 ed ha preso atto dell'analisi fatta in merito nella relazione sulla gestione.

3. Contabilità economico-patrimoniale

Il Comune di Torre Mondovì, con provvedimento del Consiglio Comunale n. 22 del 22/10/2015, aveva deliberato di rinviare fino all'esercizio finanziario 2017 l'adozione dei principi applicati della

contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del medesimo D. Lgs. 118/2011. La volontà espressa nell'atto deliberativo soprarichiamato risulta conforme alle disposizioni legislative vigenti ed in particolare al contenuto dell'art. 232, co. 2 del TUEL, che stabilisce: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017".

Il disposto di tale articolo chiaramente determina la tenuta della contabilità economico patrimoniale con decorrenza dall'esercizio 2018 (con l'approvazione del conto consuntivo 2018 entro il 30 aprile 2019) e tale interpretazione è confermata dal contenuto normativo del comma 3 dell'articolo 233-bis, relativo al bilancio consolidato: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017";

Considerato che invece il principio contabile applicato del bilancio consolidato imporrebbe, in contrasto con il TUEL, la redazione del consolidato (il cui presupposto necessario è la tenuta della CEP) già nel 2018 con riferimento all'esercizio 2017 (d.lgs. 118/2011, All. 4/4, punto 1), la Commissione Arconet, su richiesta delle associazioni rappresentative dei Comuni, dopo la riunione di mercoledì 12 aprile 2018 ha pubblicato la FAQ n. 30 in materia di contabilità economico-patrimoniale per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Tale FAQ, partendo dalla non chiara formulazione dell'art. 232, comma 2 del TUEL, espone che gli enti interessati che abbiano utilizzato la facoltà di rinvio dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, prevista dal richiamato articolo 232, ed abbiano interpretato la norma nel senso di consentire il rinvio dell'obbligo all'esercizio 2018 (inizio della tenuta della contabilità economico-patrimoniale al 1° gennaio 2018), possono utilmente e legittimamente approvare il rendiconto 2017 omettendo il conto economico e lo stato patrimoniale.

4. Relazione sulla gestione

L'Organo di revisione attesta:

- 1) che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 231, del Tuel, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità dell'Ente, essa:
 - esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;
 - evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio;
 - analizza i principali scostamenti rispetto alle previsioni, motivandone le cause;
- 2) che i risultati espressi nella Relazione trovano riferimento nella contabilità finanziaria, economica e patrimoniale;
- 3) che nella sua formulazione sono stati rispettati i principi informatori della Legge n. 241/90, come modificata dalla Legge n. 15/05, relativamente alla trasparenza e comprensibilità del risultato amministrativo;

Tutto ciò premesso

L'ORGANO DI REVISIONE


Certifica

la conformità dei dati del Rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'Ente e in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione;

esprime

parere favorevole per l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017, invitando tuttavia gli organi dell'Ente a tener conto, già a partire dal corrente esercizio, delle osservazioni e dei rilievi avanzati con la presente relazione.

**L'Organo di revisione
Dr. Walter Agnello**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Walter Agnello". The signature is fluid and cursive, with a distinct "W" at the beginning and "Agnello" following it.